

COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DEL TRANSITO DEI MEZZI
PESANTI
SULLA VIABILITÀ COMUNALE
NEL TERRITORIO DI
CASALI DEL MANCO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 09.12.2021

art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento detta disposizioni normative finalizzate alla tutela e alla conservazione dei piani viabili, con relative pertinenze, delle strade comunali e vicinali appartenenti al territorio del Comune di Casali del Manco nonché alla garanzia della fruibilità, in condizioni di sicurezza, delle predette strade per tutte le categorie di utenza.

art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le deroghe al passaggio sulle strade comunali del Comune di Casali del Manco e riguarda tutti i soggetti pubblici e privati che, a qualunque titolo, purché giustificato, intendano transitare sulle sopradette strade derogando ai limiti prescritti dalle apposite Ordinanze comunali. Il presente Regolamento disciplina anche il procedimento di rilascio del nulla osta al transito di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.

art. 3 - Limitazioni al transito

1. Con apposita ordinanza emessa ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii, il Sindaco o il Responsabile del Settore comunale competente, a seguito comprovata precarietà dello stato dell'infrastruttura stradale, l'eventuale pericolosità per la pubblica incolumità, nonché per esigenze di circolazione e caratteristiche strutturali della strada, potrà vietare o limitare il transito dei mezzi sulle viabilità comunali o vicinali. Le suddette limitazioni saranno rese note tramite apposita segnaletica. Il transito può essere autorizzato in deroga alle predette limitazioni nei casi e con le modalità di cui ai seguenti articoli.

art. 4 - Autorizzazione in deroga

1. A chi intenda transitare sulle strade comunali in deroga alle limitazioni e divieti stabiliti con apposita ordinanza, sempre che rientrino nei limiti e masse, di cui agli Artt. 61 e 62 del Codice della Strada emanato con D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ii., potranno essere concesse, previa richiesta, apposite autorizzazioni. Le autorizzazioni potranno essere concesse per il periodo strettamente necessario, sulla base delle valutazioni dell'Ente, purché non esistano validi tracciati alternativi, ed a condizione che i soggetti autorizzati provvedano a ripristinare tutti i danni eventualmente causati alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada dal passaggio in deroga.
2. Il Comune di Casali del Manco, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, concedendo l'autorizzazione e previo sopralluogo, potrà stabilire l'itinerario da seguire, le misure da prendere per assicurare la sicurezza della circolazione e per evitare danni alla strada.
3. Il soggetto autorizzato al transito in deroga è il diretto, unico ed esclusivo responsabile per i danni arrecati a persone e/o a cose per effetto del transito dei veicoli e risponderà degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, manlevando da qualsiasi responsabilità il Comune di Casali del Manco.

art. 5 - Documentazione da presentarsi per l'ottenimento dell'autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione al transito in deroga ai limiti di transito imposti con apposita ordinanza, i soggetti interessati dovranno inoltrare domanda al Settore comunale competente, utilizzando apposito modulo in distribuzione presso lo stesso Ufficio e pubblicato on-line sul sito istituzionale, il quale emetterà il relativo provvedimento entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La domanda dovrà indicare:
 - generalità complete del richiedente;
 - qualità del richiedente: se committente, titolare o dipendente della eventuale ditta incaricata ad effettuare il transito con il proprio veicolo (e dati di questa) e/o indicazione della qualità sull'immobile da raggiungere con il veicolo;

- recapito telefonico mobile/fisso;
 - durata della deroga (non superiore a mesi dodici e rinnovabile solo in casi di eccezionalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento);
 - elenco dei veicoli per il quale si chiede autorizzazione al transito riportando l'indicazione della targa, della tipologia del carico e delle masse (massa complessiva a pieno carico);
 - indicazione della strada o delle strade interessate con l'esatta descrizione del tracciato che verrà percorso;
 - motivi per i quali si avanza richiesta di autorizzazione, con descrizione sommaria dei lavori o del servizio che si intendono eseguire e per cui l'esecuzione risulti necessario transitare su strada comunale con veicoli aventi limiti superiori a quelli previsti dalle caratteristiche delle strade in oggetto ed eventuali estremi del titolo autorizzativi all'esecuzione degli stessi;
 - dichiarazione del richiedente indicante:
 - ✓ l'informativa sul trattamento dei dati personali;
 - ✓ l'informativa sulla punibilità sulle false dichiarazioni ex Art. 496 c.p.;
 - ✓ l'impegno a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite nell'eventualità del rilascio dell'autorizzazione;
 - ✓ la consapevolezza che l'Amministrazione pubblica si riserva la possibilità di richiedere ulteriori integrazioni documentali qualora lo dovesse ritenere necessario;
 - ✓ l'impegno a mantenere il Comune interessato sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che per danni dal transito del soggetto autorizzato, potesse essere avanzata da terzi;
 - ✓ l'impegno a ripristinare a regola d'arte qualsiasi danno arrecato alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada con il transito in deroga;
 - di accettare l'eventuale polizza fideiussoria o deposito cauzionale richiesti dall'Amministrazione, a garanzia del ripristino di qualsiasi danno arrecato alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada con il transito in deroga;
3. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:
- copia fotostatica fronte / retro della carta di circolazione di ciascun veicolo per il quale si richiede autorizzazione;
 - due marche da bollo nella misura vigente (una per la domanda ed una per l'autorizzazione);
 - copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
 - eventuale garanzia resa tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o mediante deposito cauzionale, dell'importo da stabilirsi a cura del Settore comunale competente, calcolato secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente Regolamento (esclusi i casi in cui non dovuta);
 - ricevuta di versamento per i diritti istruttori e di sopralluogo pari ad € 100,00 (centoeuro).
4. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una più dettagliata valutazione tecnica.
5. Il rilascio dell'autorizzazione rimane comunque subordinato alla verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza viabile connesse e derivanti dal transito richiesto.

art. 6 - Condizioni per il rilascio

1. Le autorizzazioni sono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni al ripristino di ogni danno arrecato e, quanto dovuto, a presentare adeguata polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dei ripristini, nonché a manlevare sempre ed in ogni momento il Comune di Casali del Manco da qualsiasi responsabilità civile e penale.

art. 7 - Deposito cauzionale e polizza fideiussoria

1. Durante il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, il Settore comunale competente

stabilirà se dovrà essere prodotta adeguata garanzia tramite fideiussione bancaria, polizza fideiussoria o deposito cauzionale in considerazione delle caratteristiche strutturali della strada a seguito dell'intervento di sopralluogo.

2. La garanzia di cui al comma precedente ha esclusivamente la funzione di garantire il ripristino da parte del Comune di danni eventualmente causati dal transito in deroga non ripristinati o non ripristinati a regola d'arte dal soggetto autorizzato.
3. Le garanzie dovranno essere rilasciate da primari autorizzati istituti bancari o compagnie assicurative a tutela dell'importo stabilito, espressamente per il regolare e completo ripristino dei danni alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada interessata. Le predette dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. Il deposito cauzionale dovrà avvenire mediante versamento della somma stabilita presso la Tesoreria dell'Ente.
4. La garanzia rimarrà a disposizione del Comune di Casali del Manco per tutta la durata dell'autorizzazione e sarà svincolata entro un mese dalla scadenza, previa verifica da parte del personale del Comune che il transito avvenuto non abbia determinato danni alla struttura stradale, ovvero sia avvenuto il regolare ripristino di eventuali danni arrecati.
5. La somma garantita da polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o il deposito cauzionale è anch'esso determinato in sede di procedimento di rilascio dell'autorizzazione e, di norma, sarà calcolato seguendo i seguenti criteri:

fino a 10 tonnellate NESSUNA fideiussione
da 10 a 18 tonnellate 7.500,00 €/mese o frazione
oltre 18 tonnellate 15.000,00 €/mese o frazione.

art. 8 - Obblighi del soggetto autorizzato

1. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga, è responsabile dei danni provocati alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada interessata in considerazione delle caratteristiche strutturali della strada a seguito dell'intervento di sopralluogo.
2. Qualora si dovessero verificare dei danneggiamenti, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Settore comunale competente, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi entro i termini stabiliti dal Comune e secondo le indicazioni che saranno impartite dalla stessa.
3. Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati all'Ente da parte del soggetto autorizzato al transito ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del Settore comunale competente, ovvero emergano solo in fase di verifica svolta dallo stesso ai fini dello svincolo della cauzione, il Settore provvederà alle verbalizzazioni del caso ed il soggetto autorizzato sarà tenuto al risarcimento e ripristino delle situazioni ottimali.
4. Nel caso che i lavori di ripristino non siano eseguiti o siano effettuati in modo inadeguato o non abbiano conclusione entro la scadenza fissata, trascorso il termine della stessa, l'Ente esegue i lavori d'ufficio provvedendo al recupero delle spese sostenute mediante incameramento della garanzia e, per eventuali importi eccedenti la stessa, con iscrizione al ruolo.

art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni dovranno essere ritirate dal richiedente presso l'Ente anche a seguito di comunicazione d'invito al ritiro dell'autorizzazione.
2. Nell'autorizzazione sono indicate le condizioni da rispettare nell'effettuazione del transito, nonché la durata dello stesso.

3. L'autorità competente può revocare o modificare in qualsiasi momento l'autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a considerazione alcun indennizzo.
4. L'autorizzazione viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di farsi carico del ripristino di eventuali danni derivanti dall'effettuazione del transito e previa acquisizione di ogni eventuale ulteriore autorizzazione.
5. Il diniego dell'autorizzazione sarà comunicato al richiedente, con indicazione dei motivi del diniego stesso, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

art. 10 - Conservazione del provvedimento di autorizzazione

1. L'autorizzazione al transito in deroga dovrà essere conservata su ogni mezzo per il quale è stata richiesta la stessa, per essere esibita a richiesta degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada.

art. 11 - Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione al transito in deroga avrà durata massima di mesi dodici. Solo in casi di eccezionalità, debitamente comprovati, il Settore comunale competente, su richiesta del soggetto autorizzato, potrà rilasciare proroghe per un periodo non superiore a quello iniziale, presentando nuova domanda e senza versamento dei diritti di istruttoria.
2. Qualora il transito non sia effettuato entro il termine fissato, il provvedimento di autorizzazione perderà ogni efficacia.

art. 12 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento è revocata in qualsiasi momento, con provvedimento dell'Ente, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) la strada debba essere utilizzata per pubbliche necessità individuate a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
 - b) il transito dei veicoli determina evidente grave danno all'infrastruttura e pericolo per la circolazione delle persone e degli altri veicoli;
 - c) motivi igienici;
 - d) mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente atto, dalla legge e dal Regolamento.
2. Nel caso di revoca l'utente ha l'obbligo di ripristinare, a perfetta regola d'arte, gli eventuali danni, eseguendo ogni lavoro necessario a sua cura e spese, nel termine assegnatogli, senza aver diritto a pretendere indennizzi per l'anticipata revoca dell'autorizzazione. In difetto saranno sempre incamerate le garanzie o parte di esse per effettuare i lavori a cura del Comune.

art. 13 - Stato di consistenza finale

1. Entro 15 giorni dalla comunicazione di fine transito, allo scopo di verificare eventuali danni provocati dal transito dei mezzi autorizzati alla sede stradale e alle opere di pertinenza del tratto interessato, ovvero entro 15 giorni dai provvedimenti di decadenza o revoca dell'autorizzazione, verrà effettuato dal Settore 5, in contraddittorio con il soggetto autorizzato, apposito sopralluogo del quale verrà redatto verbale con documentazione fotografica allo scopo di accertare gli eventuali danni provocati dal transito.
2. Nel caso di esito positivo il Comune provvederà a svincolare l'eventuale polizza fideiussoria o cauzione entro i 30 giorni successivi.
3. Qualora si ravvisassero danneggiamenti alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada interessata, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a propria cura e spese al ripristino dei danni, constatati nel corso del sopralluogo, entro 30 giorni dallo stesso; in difetto l'Ente provvederà all'escussione della polizza fideiussoria o all'incameramento della cauzione ed alla diretta esecuzione dei ripristini.

4. Qualora l'importo dei lavori eseguiti dovesse essere inferiore all'importo della fideiussione o della cauzione, l'Ente provvederà a restituire l'eccedenza al titolare dell'autorizzazione.

art. 14 - Transiti inerenti alla realizzazione di opere pubbliche e pubblici servizi

1. Qualora, per l'esecuzione di opere pubbliche o servizi di interesse pubblico commissionate dal Comune, fosse necessario transitare in deroga ai divieti imposti da ordinanza, sarà sufficiente che la Ditta o Società che intende transitare trasmetta all'Ente un programma nel quale saranno riportati i tempi e modalità di transito dei mezzi, unitamente all'indicazione dei veicoli interessati (massa del veicolo a pieno carico, ed indicazione della relativa targa).
2. Verrà rilasciata apposita autorizzazione entro 20 giorni con eventuali restrizioni e/o prescrizioni dispensando, di norma, salvi casi particolari, la Ditta o la Società richiedente sia dal versamento dei diritti di istruttoria e sia dalla presentazione della garanzia.

art. 15 - Transito di veicoli eccezionali, trasporto in condizioni di eccezionalità

1. Per il transito di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità dovrà essere presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell'art.10 DPR 30 aprile 1992 n.285 - C.d.S.- e secondo quanto previsto in materia dal relativo Regolamento di Esecuzione approvato con DPR 495/92 e ss.mm.ii., 30 giorni antecedenti la data fissata per il viaggio e la stessa dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dall'avvenuta presentazione. In nessun caso potranno essere modificate le caratteristiche dei veicoli/trasporti eccezionali rispetto a quanto autorizzato, salvo le deroghe previste dalle norme.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art.10 DPR 30 aprile 1992 n.285 - C.d.S.- e quanto previsto in materia dal relativo Regolamento di Esecuzione approvato con DPR 495/92 e ss.mm.ii., la domanda, in bollo del valore corrente, per il rilascio dell'autorizzazione dovrà indicare:
 - generalità complete del richiedente;
 - lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante la configurazione esatta del veicolo o complesso veicolare (compresi anche gli eventuali veicoli di riserva) con le sue dimensioni e masse nella configurazione prevista di massimo carico e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico ecc. , come da normativa vigente;
 - l'indicazione della strada o delle strade interessate con l'esatta descrizione del tracciato che verrà percorso;
 - dichiarazione del richiedente indicante:
 - ✓ l'informativa sul trattamento dei dati personali;
 - ✓ l'informativa sulla punibilità sulle false dichiarazioni ex Art. 496 c.p.;
 - ✓ l'impegno a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite nell'eventualità del rilascio dell'autorizzazione;
 - ✓ la consapevolezza che l'Amministrazione pubblica si riserva la possibilità di richiedere ulteriori integrazioni documentali qualora lo dovesse ritenere necessario;
 - ✓ l'impegno a mantenere il Comune di Casali del Manco sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che per danni dal transito del soggetto autorizzato, potesse essere avanzata da terzi;
 - ✓ l'impegno a ripristinare a regola d'arte qualsiasi danno arrecato alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada con il transito in deroga;
 - Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:
 - ✓ copia fotostatica fronte/retro della carta di circolazione di ciascun veicolo per il quale si richiede autorizzazione, autenticata per conformità alla regola d'arte;
 - ✓ una marca da bollo nella misura vigente (da apporre sull'autorizzazione);
 - ✓ copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
 - ✓ ricevuta di versamento per diritti istruttori e di sopralluogo pari ad € 100,00.
3. Durante il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, il Settore comunale competente stabilirà se dovrà essere prodotta adeguata garanzia tramite fideiussione bancaria od assicurativa o

deposito cauzionale in considerazione delle caratteristiche strutturali della strada a seguito dell'intervenuto sopralluogo.

art. 16 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente C.d.S. ove ricorrenti, qualora non vengano rispettate le condizioni e/o prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata di cui agli artt.4 e 15 del presente Regolamento, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00, secondo le modalità indicate dall'art.16 L.689/81 e ss.mm.ii;
2. La sanzione di cui al precedente comma è applicata al conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizione di eccezionalità, al proprietario del veicolo ed al soggetto titolare dell'autorizzazione, tutti solidalmente obbligati tra loro.

Art.17 – Disposizioni finali

1. Qualora l'istanza non venga presentata nei termini di cui agli artt. 5 e 15 del presente Regolamento, la medesima verrà automaticamente rigettata.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale, vigente in materia.
3. Le procedure e le norme riportate nel presente Regolamento trovano applicazione immediata a decorrere dalla data di approvazione del presente atto da parte dell'organo consiliare.

